

25/89/CU10/C17-C11

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26
GIUGNO 2025, N. 92, RECANTE “MISURE URGENTI DI SOSTEGNO AI
COMPARTI PRODUTTIVI”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.**

Punto 10) O.d.g. Conferenza Unificata

**La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole
a maggioranza con le raccomandazioni di seguito riportate.**

**Le Regioni Toscana e Sardegna hanno espresso voto contrario in quanto gli
emendamenti presentati non sono stati ritenuti accoglibili.**

Articolo X

Proposta additiva

Dopo l’articolo 5 aggiungere un nuovo articolo:

“Articolo 5-bis (Ammortizzatori sociali in deroga)

1. Al fine della difesa dei livelli occupazionali, nell’ambito della gestione, presso le unità di crisi regionali o di provincia autonoma, di crisi d’impresa di notevole rilievo occupazionale e/o strategico, che presentino aspetti di particolare complessità e/o nel corso di processi di reindustrializzazione, le Regioni e le provincie autonome possono autorizzare le prestazioni di CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga), anche in deroga agli artt. 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473 dell’01/08/2014.

2. Il trattamento di CIGD, Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, di cui al comma 1 precedente può avere durata massima di 12 mesi, anche non consecutivi. Le domande di accesso alla prestazione vanno presentate alla regione o provincia autonoma competente per territorio, secondo le modalità che saranno concordate al tavolo tecnico regionale costituito dalla regione o provincia autonoma di riferimento e dal partenariato sociale. Le istanze dovranno essere corredate da un accordo, indicante il rispetto delle condizioni di accesso al trattamento previsto dal precedente comma 1, sottoscritto presso la regione o provincia autonoma di riferimento. L’accordo, inoltre, dovrà anche prevedere, l’attivazione, d’intesa con l’azienda interessata, di mirate e vincolanti politiche attive del lavoro, da erogarsi a carico delle regioni, a favore dei lavoratori beneficiari della misura.

3. Al fine di sostenere i percorsi particolarmente complessi di rioccupazione dei lavoratori coinvolti in cessazioni di attività / o di ramo d’azienda e/o di dismissioni anche di aziende partecipate da enti locali, le Regioni e le Provincie autonome possono autorizzare la concessione, a favore dei lavoratori che abbiano terminato la fruizione dell’indennità di NASPI, di una Indennità di Mancato ricollocamento al lavoro, nelle more di processi di reindustrializzazione e/o di nuova progettualità di servizi locali, seguiti dalle unità di crisi regionali o di provincia autonoma.

4. L'indennità di mancato ricollocamento al lavoro di cui al precedente comma 3 corrisponde al valore della prestazione media percepita dall'avente diritto nel primo trimestre di fruizione di NASPI e può avere durata massima di 12 mesi, anche non consecutivi. Le domande di accesso alla prestazione da parte dei lavoratori interessati andranno presentate alla Regione o provincia autonoma competente per territorio, secondo le modalità che saranno concordate al tavolo tecnico regionale costituito dalla regione o provincia autonoma di riferimento e dal partenariato sociale. Le istanze dovranno essere corredate da un accordo, indicante il rispetto delle condizioni di accesso previste dal precedente comma 3, sottoscritto presso la regione o provincia autonoma competente territorialmente. L'accordo, inoltre, deve anche prevedere l'attivazione di mirate e vincolanti politiche attive del lavoro, da erogarsi a carico delle regioni, a favore dei lavoratori beneficiari della misura.

5. All'onere derivante dalla concessione delle prestazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 si fa fronte nel limite massimo del 50% delle risorse già assegnate alle Regioni ed alle Province autonome, ai sensi del D. Lgs 148/2015, art. 44, comma 6 bis e successive assegnazioni, previa certificazione da parte dell'INPS della disponibilità delle risorse. Non vi sono altri oneri a carico dello Stato.”

Relazione illustrativa

Il comma 1 limitatamente alle crisi d'impresa, trattate dalle unità di crisi regionali e di province autonome, caratterizzate da un notevole rilievo occupazionale (condizione che va comunque certificata dalla regione o provincia autonoma competente per territorio) che presentano aspetti di particolare complessità o interessate a processi di reindustrializzazione, introduce la possibilità per le Regioni e le province autonome di autorizzare la CIGD - Cassa integrazione Guadagni in Deroga, anche in deroga agli artt. 2 e 3 del Decreto interministeriale n.83473 dell' 01 agosto 2014.

La nuova misura consentirebbe di salvaguardare i livelli occupazionali assicurando una ulteriore protezione sociale ai lavoratori, nelle more dell'attuazione del piano di reindustrializzazione o di salvaguardia aziendale o rilancio aziendale incardinati presso il tavolo regionale di crisi.

Il comma 2 stabilisce in 12 mesi, anche non consecutivi, la durata massima della prestazione di cigd e stabilisce alcune vincolanti condizioni per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, al fine di evitare un incontrollato ricorso alla nuova misura:

- a) La definizione presso il tavolo tecnico regionale, costituito dalla regione e dal partenariato sociale, delle modalità di presentazione delle istanze e di gestione della misura;
- b) L'adozione di un accordo ad hoc, sottoscritto presso la regione o provincia autonoma interessata, che attesti il sussistere delle condizioni di accesso alla prestazione di CIGD e l'impegno ad attivare mirate e vincolanti politiche attive del lavoro, da erogarsi a carico delle regioni, a favore dei lavoratori beneficiari.

Il comma 3, limitatamente ai casi che impegnino le Regioni e le Province autonome nella gestione di percorsi particolarmente complessi di rioccupazione di lavoratori licenziati a seguito di cessazioni di attività e/ o di dimissioni aziendali aventi notevole impatto occupazionale, nelle more di processi di reindustrializzazione e/o di nuova progettualità di servizi locali che interessano anche aziende partecipate da Enti Locali, introduce la nuova misura di mancato ricollocamento al lavoro (una sorta di indennità NASPI in deroga) a favore dei lavoratori interessati che abbiano terminato anche la fruizione dell'indennità di NASPI .

L'adozione della misura consentirebbe di offrire un'ulteriore protezione del reddito e della contribuzione dei lavoratori in possesso dei requisiti di accesso alla nuova prestazione. Al tempo

stesso, la messa in sicurezza dei lavoratori risulterebbe di fondamentale supporto ai piani di ricollocazione da realizzare nell'ambito della nuova progettualità di servizi, come nel caso del progetto di riforestazione urbana, licenziato positivamente dalle parti al tavolo regionale per le crisi d'impresa, attualmente in via di attivazione, che coinvolge i lavoratori in esubero dell'ex società Taranto Isolaverde, dismessa.

Il comma 4 stabilisce in 12 mesi, anche non consecutivi, la durata massima della Indennità di Mancato Ricollocazione al Lavoro - IMaRL e stabilisce alcune vincolanti condizioni per la concessione della prestazione, al fine di evitare un incontrollato ricorso alla nuova misura:

- a) La definizione presso il tavolo tecnico regionale, costituito dalla regione e dal partneriato sociale, delle modalità di presentazione delle istanze e di gestione della misura;
- b) L'adozione di un accordo ad hoc sottoscritto presso la regione o provincia autonoma interessata, che attesti il sussistere delle condizioni di accesso alla prestazione di CIGD.

Inoltre, attribuisce incisività determinante all'impegno, da prevedere nel citato accordo, ad attivare mirate e vincolanti politiche attive del lavoro, da erogarsi a carico delle regioni, a favore dei lavoratori beneficiari, per favorirne la ricollocazione.

Il comma 5 stabilisce che all'onere derivante dall'applicazione delle misure di Cassa Integrazioni Guadagni in Deroga - CIGD, introdotta dal comma 1, e di Indennità di Mancato Ricollocazione al Lavoro - IMaRL, introdotta dal comma 3, "si fa fronte nel limite massimo del 50% delle risorse già assegnate alle Regioni ed alle Province autonome, ai sensi del D. Lgs 148/2015, art. 44, comma 6 bis e successive assegnazioni, previa certificazione da parte dell'INPS della disponibilità delle risorse."

In passato tali risorse hanno già finanziato misure eccezionali in tema di ammortizzatori in deroga, si pensi alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che all'art 1 c. 286 e 287 ha previsto la possibilità di concedere ulteriori periodi di integrazione salariale sostenendone l'onere con le risorse già assegnate alle Regioni ai sensi dell'art. 44 c. 6 bis del D. Lgs. n. 148/2015.

Ne conseguirebbe la piena sostenibilità dei nuovi ammortizzatori sociali in deroga:

- sotto il profilo della copertura finanziaria, stante la certificazione di Ente terzo e non essendo previsti altri oneri a carico dello Stato.
- sotto il profilo della durata della prestazione, contenuta nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili, che assume di conseguenza un evidente carattere di eccezionalità.
- sotto il profilo della coerenza della destinazione delle risorse utilizzate in quanto solo parzialmente destinate ad azioni di sostegno al reddito e per la restante parte riservate ad azioni di politica attiva.

Articolo 6 - Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi

Proposte additive

- a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), dopo il comma 237 bis è inserito il seguente:

“237 ter. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, riguardante un'unità produttiva operante esclusivamente in una delle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'impresa cessionaria che presenti, con riferimento all'unità produttiva operante esclusivamente in una delle succitate aree di crisi industriale complessa oggetto di cessione, domanda di integrazione salariale straordinaria per una delle causali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 148/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è esonerata, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di efficacia della cessione, dalla contribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 148/2015. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche ai periodi di integrazione salariale straordinaria già in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.”;

- b) al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, salvo che la procedura stessa non sia stata definita con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento”;

Proposta sostitutiva

- c) al comma 3 le parole: “Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “Agli oneri derivanti dai commi 1, 1 bis e 2 del presente articolo”.

Relazione illustrativa:

Vengono proposte le seguenti 3 modifiche all'articolo 6 del decreto legge 92/2025:

- 1) con l'introduzione del comma 1 bis, si propone di prevedere l'esonero dal contributo addizionale di CIGS anche a favore dell'impresa subentrante che, all'esito dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge 234/2021, acquisiti un'azienda o un suo ramo, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, riguardante un'unità produttiva operante in una delle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi della vigente normativa nazionale. L'esonero è previsto per la durata massima di 24 mesi decorrenti dalla data di efficacia della cessione con riferimento all'utilizzo, da parte del subentrante, della CIGS per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 148/2015; viene prevista l'applicazione dell'esonero anche ai periodi di integrazione salariale straordinaria già in corso alla data di entrata in vigore della presente proposta emendativa;
- 2) con la modifica al comma 2, si prevede che non costituisca condizione ostativa agli esoneri di cui ai commi 1 e 1 bis l'espletamento, durante la CIGS, di una procedura di licenziamento collettivo definita con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento;
- 3) con la modifica al comma 3, vengono posti a carico dello stanziamento previsto dal comma stesso anche gli oneri finanziari dell'esonero che si propone di introdurre con il comma 1 bis.

Articolo 8 - Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva

Proposta additiva

Dopo l'art. 8 inserire:

Art. 8-bis (*Interventi a favore delle imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa*)

1. Per gli anni 2025 e 2026, le aziende sottoposte a liquidazione giudiziale, in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa che possono usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi di cui all'art. 44 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo addizionale di cui all'art.5, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 29 milioni per l'anno 2026, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa:

Con l'introduzione dell'articolo 8-bis si propone il finanziamento per gli anni 2025 e 2026:

- dell'esenzione del contributo addizionale di cui all'art.5, comma 1, D.lgs. n. 148/2015;
- dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di CIGS di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Senza tali esenzioni, i commissari e i curatori delle imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa potrebbero trovarsi nell'impossibilità materiale di attivare l'ammortizzatore sociale, a scapito dei lavoratori già colpiti dalla perdita del posto di lavoro.

Articolo 10 – Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda

Proposta sostitutiva

Al primo comma, lettera a) le parole "*per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane*" sono sostituite dalle seguenti "*per un ulteriore periodo massimo di quarantaquattro settimane*".

Relazione illustrativa

- L'emendamento estende a 44 settimane la durata massima della CIG in deroga per il comparto moda. Si osserva che **il periodo massimo di ulteriori 12 settimane** utilizzabile dal 1° febbraio 2025 al 31 dicembre 2025 previsto **potrebbe non essere sufficiente a fronte**

della grave crisi in atto (ulteriormente aggravata dall'incertezza legata ai dazi imposti dagli Stati Uniti). A fronte di ciò potrebbe essere opportuno un ulteriore stanziamento per poter riconoscere la misura per ulteriori settimane.

Osservazioni:

- Il Coordinamento tecnico Lavoro e Formazione professionale, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, laddove dispone che l'integrazione al reddito è concessa a lavoratori dipendenti *“ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00”* **propone l'estensione ai codici ATECO contenuti nella Tabella allegata (cfr. Allegato 1)** e alla filiera produttiva allargata dell'*automotive*, anche in riferimento al comparto termomeccanico.

Roma, 30 luglio 2025

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE CLASSIFICAZIONI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2025 e ATECO 2007 aggiornamento 2022 (ATECO 2022)			
Tabella A allegata all'istruttoria Legge conversione del DL n. 92/2025			
CODICE_ATECO_2025	TITOLO_ITALIANO_ATECO_2025	CODICE_ATECO_2007 aggiornamento 2022	TITOLO_ITALIANO_ATECO_2022
13	Fabbricazione di tessuti	13	INDUSTRIE TESSILI
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili	13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura	13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessuti	13.30.00	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
13.30.00	Finissaggio dei tessuti	18.12.00	Altra stampa
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia e all'uncinetto	13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Fabbricazione di tessuti per la casa	13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di tessuti per l'arredo	13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di tessuti per l'arredo	13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette	13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non-tessuti e di articoli in tessuto non-tessuto	13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.0	Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale	13.96.1	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.0	Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale	13.96.2	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.96.00	Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale	13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.1	Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti	13.99.1	Fabbricazione di ricami
13.99.1	Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti	13.99.2	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.10	Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti	13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.10	Fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti	13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.9	Fabbricazione di fetro e altri prodotti tessili diversi n.c.a.	13.99.9	Fabbricazione di fetro e articoli tessili diversi
13.99.90	Fabbricazione di fetro e altri prodotti tessili diversi n.c.a.	13.99.90	Fabbricazione di fetro e articoli tessili diversi
14	Fabbricazione di articoli di abbigliamento	14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
14.1	Fabbricazione di articoli a maglia e all'uncinetto	14.1	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)
14.10.10	Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia e all'uncinetto	14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.10.20	Fabbricazione di maglioni e altri articoli a maglia e all'uncinetto	14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
14.21.10	Fabbricazione in serie di abbigliamento esterno	14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.21.10	Fabbricazione in serie di abbigliamento esterno	14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.21.20	Fabbricazione in serie di abbigliamento esterno	14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.21.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.23.0	Fabbricazione di indumenti da lavoro	14.12.0	Confezione di camicie, divise ed altri indumenti da lavoro
14.23.00	Fabbricazione di indumenti da lavoro	14.12.00	Confezione di camicie, divise ed altri indumenti da lavoro
14.24.0	Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia	14.11.0	Confezione di abbigliamento in pelle e simipelle
14.24.00	Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia	14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e simipelle
14.24.00	Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia	14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.29.00	Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.	14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.29.00	Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.	14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
15	Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali	15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
15.11.00	Concia, tintura e rifinitura di pelli, cuoi e pellicce	15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.00	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale	15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature	15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.10	Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature	16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature	15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.27.00	Finitura di prodotti in legno	16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.28.20	Fabbricazione di articoli in sughero	16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.28.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17.21.00	Fabbricazione di carta, cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone	17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali	17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici	17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati	17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.25.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone	17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18.12.00	Altra stampa	13.30.00	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
20.42.00	Fabbricazione di profumi e cosmetici	20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.99	Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.	20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
22.12.00	Fabbricazione di altri prodotti in gomma	22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a.
22.20.00	Fabbricazione di prodotti in materie plastiche	22.20.00	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.25.00	Lavorazione e finitura di prodotti in materie plastiche	22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
22.26.99	Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a.	22.29.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a.
22.26.99	Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a.	22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.	23.99.00	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
24.41	Produzione di metalli preziosi	24.41	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
24.41.0	Produzione di metalli preziosi	24.41.0	Produzione di metalli preziosi
24.41.00	Produzione di metalli preziosi	24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
25.22.00	Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.40	Fucatura e formatura dei metalli e metallurgia delle polveri	25.50	Fucatura, imbottitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.40.0	Fucatura e formatura dei metalli e metallurgia delle polveri	25.50.0	Fucatura, imbottitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.40.00	Fucatura e formatura dei metalli e metallurgia delle polveri	25.50.00	Fucatura, imbottitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.51	Rivestimento dei metalli	25.61	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.53.00	Lavori di meccanica generale dei metalli	25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.62.00	Fabbricazione di serrature e cerniere	25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.63	Fabbricazione di utensileria	25.73	Fabbricazione di utensileria
25.63.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.63.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale	25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.63.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili	25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.63.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.93	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle	25.93	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
25.93.1	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici	25.93.1	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici	25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.2	Fabbricazione di catene	25.93.3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.93.20	Fabbricazione di catene	25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.99	Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.	25.99	Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.
25.99.9	Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a.	25.99.9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
25.99.90	Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a.	25.99.99	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.90	Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a.	25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.
26.11.00	Fabbricazione di componenti elettronici	27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
26.30.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per le comunicazioni	26.30.20	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici o elettronici
26.52	Fabbricazione di orologi	26.52	Fabbricazione di orologi
26.52.0	Fabbricazione di orologi	26.52.0	Fabbricazione di orologi
26.52.00	Fabbricazione di orologi	26.52.00	Fabbricazione di orologi
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie e accumulatori	27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici	27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.00	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature per l'illuminazione per mezzi di trasporto	27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.90.03	Fabbricazione di condensatori, resistenze, condensatori elettrici e simili	27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.	27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.
28.11.00	Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli	28.11.00	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.11.20	Fabbricazione di turbine	28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori	28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.15.00	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione	28.15.00	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.21.00	Fabbricazione di forni, caldaie e apparecchiature fisse per il riscaldamento domestico	28.21.00	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore	28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di apparecchiature di climatizzazione per uso non domestico	28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.99	Fabbricazione di altre macchine varie di impiego generale n.c.a.	28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale n.c.a.
28.30.10	Fabbricazione di trattori per l'agricoltura e la silvicoltura	28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.91	Fabbricazione di macchine per il giardinaggio e la cura del verde	28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.30.99	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura e la silvicoltura n.c.a.	28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.94	Fabbricazione di macchine per l'industria tessile, dell'abbigliamento e del cuoio	28.94	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli	29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi	29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli	29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.00	Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli	29.32.01	Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.00	Fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli	29.32.09	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori n.c.a.
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli	30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12	Fabbricazione di motocicli, esclusi motori	30.91.12	Fabbricazione di motocicli
30.91.20	Fabbricazione di parti e accessori per motocicli	30.91.20	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10	Fabbricazione di biciclette, escluse parti e accessori	30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette
30.92.20	Fabbricazione di parti e accessori per biciclette	30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
32.12.10	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose	32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.12.20	Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi	32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.13.00	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili	32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.00	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili	32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.
32.30.01	Fabbricazione di attrezzature da palestra, per centri di fitness e per atletica	32.30.00	Fabbricazione di articoli sportivi
32.50.30	Fabbricazione di lenti oftalmiche	32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.40	Fabbricazione di montature per occhiali	32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo, montatura in serie di occhiali comuni
32.99.1	Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza	32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.10	Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza	32.99.11	Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.20	Fabbricazione di ornaletti, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini	32.99.20	Fabbricazione di ornaletti, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)
46.1	Attività di servizi di intermediazione per il commercio all'ingrosso	45.1	Commercio di autoveature e di autoveicoli leggeri
46.18	Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di altri prodotti specifici	45.11	Commercio di autoveature e di autoveicoli leggeri
46.18	Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di altri prodotti specifici	45.19	Commercio di altri autoveicoli
46.18.41	Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri	45.11.10	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveature e di autoveicoli leggeri
46.18.41	Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri	45.11.20	Intermediari del commercio di autoveature e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
46.18.42	Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di altri autoveicoli	45.19.02	Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)
46.19.00	Attività di intermediari del commercio all'ingrosso non specializzato	45.19.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
46.41	Commercio all'ingrosso di prodotti tessili	46.41	Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
46.41.10	Commercio all'ingrosso di tessuti	46.41.10	Commercio all'ingrosso di tessuti
46.41.20	Commercio all'ingrosso di filati e articoli di merceria	46.41.20	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.42	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature	46.42	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature
46.42.10	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di accessori per l'abbigliamento	46.42.10	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.49.5	Commercio all'ingrosso di articoli in pelle e articoli da viaggio	46.49.5	Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.64	Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature	46.64	Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
46.71.10	Commercio all'ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri	45.11.10	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveature e di autoveicoli leggeri
46.86.20	Commercio all'ingrosso di fibre tessili	46.76.10	Commercio all'ingrosso di fibre tessili grezze e semilavorate
47.11	Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande e tabacchi	47.91	Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili	47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.53	Commercio al dettaglio di tappeti, moquette, rivestimenti per pareti e pavimenti	47.53	Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
47.63	Commercio al dettaglio di attrezzature sportive	47.64	Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
47.63.2	Commercio al dettaglio di biciclette e altre attrezzature sportive	47.64.1	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.63.21	Commercio al dettaglio di biciclette	47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento	47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle	47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.81.10	Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri	45.11.10	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveature e di autoveicoli leggeri
47.92.21	Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di autoveicoli e motocicli di seconda	45.11.10	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveature e di autoveicoli leggeri
47.92.21	Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di autoveicoli e motocicli di seconda	45.11.20	Intermediari del commercio di autoveature e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
47.92.31	Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di autoveicoli, esclusi articoli di seco	45.11.10	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveature e di autoveicoli leggeri
47.92.31	Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di autoveicoli, esclusi articoli di seco	45.11.20	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveature e di autoveicoli leggeri
74.11.2	Attività di progettazione di moda	74.10.1	Attività di design di moda e design industriale
74.14.01	Attività di progettazione specializzata fornite da disegnatori tecnici	74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
95.23.00	Riparazione e manutenzione di calzature e articoli in pelle	95.23.00	Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
95.31.10	Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli	45.20.10	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
95.31.10	Riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli	45.20.30	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
96.10.21	Lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce forniti da lavanderie e tintorie tradizionali	96.01.20	Attività di lavanderie, tintorie tradizionali